## REGOLAMENTO (CE) N. 1810/2005 DELLA COMMISSIONE

## del 4 novembre 2005

relativo ad una nuova autorizzazione per un periodo di dieci anni di un additivo destinato ai angimi animali, all'autorizzazione permanente di alcuni additivi dei mangimi all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi mangimi animali, all'autorizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare gli articoli 3 e 9, 9, lettera d, paragrafo 1, e l'articolo 9, lettera e, paragrafo 1,

Visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 1831/2003 definisce una proce-(1)dura di autorizzazione per gli additivi nei mangimi.
- L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce disposizioni transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate in conformità della direttiva 70/524/CEE prima della data di entrata in vigore del citato regolamento.
- Le domande di autorizzazione degli additivi indicati negli (3) allegati al presente regolamento sono state presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento in questione.
- Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del

(6.10.2004, pag. 37). GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare ad essere trattate a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

- L'impiego del promotore di crescita «Formi LHS (potassio diformiato)» è stato autorizzato provvisoriamente, per la prima volta, per i suinetti e i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1334/2001 (3). Il responsabile della messa in circolazione di «Formi LHS (potassio diformiato)» ha presentato una domanda per ottenere un'autorizzazione definitiva per dieci anni. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3a della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare per un periodo di dieci anni l'impiego di questo preparato, come specificato nell'allegato I.
- L'impiego dell'additivo «clinoptilolite di origine sedimentaria» che rientra nella categoria degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti, è stato autorizzato a titolo provvisorio, per la prima volta, per i suini, i polli e i tacchini da ingrasso, nonché per i bovini e i salmonidi, a norma del regolamento (CE) n. 1887/2000 della Commissione (4). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per l'additivo in questione. La valutazione effettuata ha dimostrato che le condizioni di cui all'articolo 3a della direttiva 70/524/CEE risultano soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego dell'additivo in questione, secondo quanto indicato nell'allegato II.
- L'impiego dell'additivo «ferrocianuro di sodio» che rientra nella categoria dei leganti, antiagglomeranti e coagulanti è stato autorizzato a titolo provvisorio, per la prima volta, per tutte le specie o categorie di animali dal regolamento (CE) n. 256/2002 della Commissione (5). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato. Dalla valutazione risulta che le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 3a della direttiva 70/524/CEE sono rispettate. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego dell'additivo, secondo quanto specificato nell'allegato II.

 <sup>(3)</sup> GU L 180 del 3.7.2001, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 676/2003 (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 29).
(4) GU L 227 del 7.9.2000, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU L 41 del 13.2.2002, pag. 6.